

Assicurazione per la copertura dei rischi della Responsabilità civile

DIP – Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: SIDEMAST – Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale verso terzi e della Responsabilità Civile o Amministrativa per colpa grave di Medici, specializzandi e specialisti in Dermatologia e Venereologia, iscritti alla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse - SIDeMaST.



Che cosa è assicurato?

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI**
La copertura tiene indenne l'Assicurato/Aderente, Medico specialista in Dermatologia e Venereologia che esercita la professione in regime libero professionale, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione assicurata.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE O AMMINISTRATIVA PER COLPA GRAVE**
La copertura tiene indenne l'Assicurato/Aderente, Medico specialista in Dermatologia e Venereologia, che esercita la professione presso struttura privata senza assunzione diretta di obbligazioni nei confronti del paziente o quale dipendente SSN, anche nell'esercizio della professione in regime intramoenia, di quanto sia tenuto a rimborsare alla struttura di appartenenza o all'Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dal giudice civile competente o dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'Assicurato/Aderente in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati per errori personalmente commessi nell'esercizio della professione assicurata.

È compresa la RC derivante all'Assicurato/Aderente:

- ✓ da prestazioni rese per obbligo di solidarietà umana;
- ✓ dallo svolgimento di attività nell'ambito di eventi sportivi e gare;
- ✓ dall'impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici;
- ✓ dall'impiego di sonde e cateteri o altre tecniche per esami, analisi diagnostiche e terapeutiche a carattere invasivo;
- ✓ per l'attività di formazione e docenza, arbitrato, CTU e mediazione;
- ✓ dall'attività di rilascio di certificati di idoneità in genere da cui siano conseguiti danni da morte o lesioni alla persona;
- ✓ dalla prescrizione e somministrazione di medicinali off label;
- ✓ dall'effettuazione di vaccinazioni somministrate in qualsiasi fascia di età;
- ✓ nello svolgimento della sua attività professionale per conto di associazioni di volontariato, di ONLUS, del Servizio di Emergenza Sanitaria Nazionale 118 o del servizio di continuità assistenza e/o emergenza territoriale (cd guardia medica);
- ✓ per le lesioni personali, escluse le malattie professionali, cagionate ai lavoratori addetti ai luoghi di lavoro presso i quali è incaricato quale "medico competente" ai sensi del d.lgs. 81/2008.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PATRIMONIALE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La copertura tiene indenne l'Assicurato/Aderente di quanto questi è tenuto pagare in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali dei pazienti stessi.

Nel caso in cui l'Assicurato/Aderente esercita la professione in regime libero professionale sono altresì compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a proprio Studio Professionale Privato, inclusi i danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione I.N.A.I.L. a seguito di infortunio. Tale copertura è prestata per i fatti verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento, ferme le norme in materia di prescrizione e decadenza.

Per i Medici specializzandi in Dermatologia e Venereologia, l'assicurazione vale per l'attività professionale svolta nell'ambito del corso di specializzazione e per le attività professionali con la stessa compatibili ai sensi di legge.

Garanzie opzionali con pagamento di premio:

- ✓ Proroga della copertura alla scadenza del certificato di assicurazione – Deeming clause
- ✓ Dirigente medico, Dirigente responsabile unità o reparti, Direttore sanitario



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- * il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Aderente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- * i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al primo punto in elenco;
- * le società in cui l'Assicurato/Aderente rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

L'assicurazione non copre i danni:

- * diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
- * conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Aderente e non derivategli dalla legge;
- * da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato/Aderente o da lui detenute nonché a cose che l'Assicurato/Aderente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- * derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- * cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- * da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- * derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Direttore Sanitario nonché di quelle di dirigente responsabile di reparti o di altra unità;
- * derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca e sperimentazione di farmaci;
- * conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato/Aderente;
- * derivanti all'Assicurato/Aderente per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui, nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati;
- * conseguenti a conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego;
- * derivanti dalla proprietà dei locali in cui l'Assicurato/Aderente svolge l'attività; derivanti dalla conduzione dei locali in cui l'Assicurato/Aderente svolge l'attività se diversi dallo Studio Professionale Privato di cui sia titolare;
- * derivanti dalla pratica di tecniche di fecondazione assistita;
- * derivanti dall'effettuazione di analisi chimiche nel settore merceologico ed ambientale e/o indagini ed analisi a carattere genetico e/o prenatale;
- * derivanti dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive nonché da pratiche mediche considerate doping;
- * danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- * da interventi di chirurgia estetica e/o trattamenti di medicina estetica non dermatologica e/o di cosmesi nonché da esecuzione di tatuaggi e piercing;
- * relativi a richieste di risarcimento che possano pervenire all'Assicurato/Aderente durante il periodo di efficacia dell'assicurazione connesse a "circostanze" o "fatti" a lui noti prima della decorrenza della copertura assicurativa.

- ✓ Studio associato fino a 3 componenti
- ✓ Studio associato con massimo 5 componenti

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti, che sono riepilogati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura

- ✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea, nello stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

L'Assicurato/Aderente **deve**:

- all'atto della prima adesione o del rinnovo **compilare e sottoscrivere** il Modulo di Adesione
- **fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e comunicare**, nel corso del contratto, **i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato**. Deve inoltre comunicare a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio
- in caso di sinistro presentare denuncia all'Intermediario entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione.



Come e quando devo pagare?

Il Premio deve essere pagato all'intermediario tramite bonifico bancario o carta di credito entro la data di decorrenza indicata nel Modulo di adesione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Convenzione tra Generali Italia e SIDeMaST scade il 31/12/2025.

La copertura prestata a favore di ciascun Assicurato/Aderente ha la durata indicata nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato/Aderente nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se relative a comportamenti posti in essere nei 10 anni precedenti all'effetto della Polizza.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione prestata a ciascun Assicurato/Aderente cessa alla scadenza stabilita nel Certificato di Assicurazione senza necessità di disdetta.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC